

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 è così modificato:

1) la parte II è così modificata:

a) il capitolo II è così modificato:

i) al punto 3.2 il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Per i veicoli con altezza inferiore del paraurti pari o superiore a 425 mm e inferiore a 500 mm il costruttore può scegliere di applicare questa prova o quella di cui al capitolo III.»;

ii) al punto 3.3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il veicolo è sottoposto alle prove di cui al punto 2.1, lettera a) o b), dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 78/2009, il costruttore può chiedere una deroga relativa ad una zona d'esenzione della larghezza massima di 132 mm in corrispondenza del dispositivo di rimorchio amovibile.»;

iii) al punto 4.6. dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Se il veicolo è sottoposto alle prove di cui al punto 2.1, lettera a), dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 78/2009, l'estremità inferiore del dispositivo di simulazione può anche trovarsi al livello di riferimento del suolo al momento del primo contatto con il paraurti, con una tolleranza di ± 10 mm.»;

b) il capitolo V è così modificato:

i) al punto 3.2 il quinto comma è sostituito dal seguente testo:

«Ciascun punto di prova prescelto per le prove con dispositivo di simulazione della testa di bambino o di adulto di piccola taglia è anche situato almeno 165 mm posteriormente alla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano o alla distanza di inviluppo di 1 000 mm, secondo quella che è più arretrata rispetto al punto di prova prescelto, tranne nel caso in cui nessun punto compreso nell'area di prova del bordo anteriore del cofano ed entro 165 mm in direzione laterale, richieda per una prova d'urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano, un'energia cinetica d'impatto superiore a 200 J.»;

ii) al punto 3.2.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La zona d'impatto è determinata dal primo punto di contatto del dispositivo di simulazione con la superficie del cofano.»;

c) al capitolo VI, punto 3.2, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«I punti di prova prescelti per la prova d'urto del dispositivo di simulazione della testa di adulto contro il parabrezza sono distanti tra loro almeno 165 mm, sono situati almeno 82,5 mm all'interno dei bordi del parabrezza completo, comprendente la vetratura trasparente e non trasparente, indipendentemente dalle zone dell'area di visione, almeno 82,5 mm anteriormente alla linea di riferimento posteriore del parabrezza o a una distanza di inviluppo di 2 100 mm, secondo quella che è più avanzata rispetto ai punti di prova prescelti; il dispositivo di simulazione non deve entrare in contatto con la struttura esterna della carrozzeria (per esempio bordi posteriori del cofano, bracci dei tergicristalli) prima del contatto iniziale con il parabrezza (cfr. figura 8).»;

d) al capitolo VII, punto 3.3.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La zona d'impatto è determinata dal primo punto di contatto del dispositivo di simulazione con la superficie del cofano.»;

2) la parte V è così modificata:

a) il punto 3.7 è sostituito dal seguente:

«3.7. La frequenza naturale iniziale del dispositivo di simulazione è superiore a 5 000 Hz; si raccomanda l'uso di accelerometri smorzati con un coefficiente di smorzamento di circa 0,7.»;

b) il punto 4.7 è sostituito dal seguente:

«4.7. La frequenza naturale iniziale del dispositivo di simulazione è superiore a 5 000 Hz; si raccomanda l'uso di accelerometri smorzati con un coefficiente di smorzamento di circa 0,7.»

